

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 24-2061

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari al Comune di Valprato Soana in provincia di Torino, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 16-17 aprile 2025, oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio di Ministri del 30 giugno 2025.



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 24-2061/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari al Comune di Valprato Soana in provincia di Torino, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 16-17 aprile 2025, oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio di Ministri del 30 giugno 2025.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo aggiornate e confluite nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, nonché attraverso la DGR n. 31-6223 del 23 dicembre 2017 "*Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE*".

Preso atto che il Comune di Valprato Soana (TO) risulta adeguato al PAI, in quanto ha completato la

relativa procedura di variante urbanistica, approvata con DCC n. 30 del 29 settembre 2023 e recepita con Decreto n. 9 del 15 febbraio 2024 da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Richiamato che l'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 *"Tutela ed uso del suolo"* sancisce:

- al comma 1, *"la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma"*;
- al comma 2, *"i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione"*.

Preso atto che:

- in data 16-17 aprile 2025, nel Comune di Valprato Soana, un fenomeno valanghivo ha interessato un'area a valle della frazione Pianetto;
- in relazione a tali eccezionali eventi meteorologici il Consiglio di Ministri, con deliberazione del 30 giugno 2025, ha dichiarato lo stato di emergenza ed è stata emanata l'ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione Civile n. 1154 del 15 luglio 2025.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico":

- dall'esame della carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG vigente emerge che alcune aree interessate dal dissesto sono inserite in classi di sintesi IIb3 (che rappresentano aree con elevato rischio idrogeologico e geomorfologico e che richiedono interventi di riassetto territoriale prima che sia possibile un limitato incremento del carico antropico) e, pertanto, non risultano coerenti con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito dell'evento e non sono in grado di disciplinare in modo corretto ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- risulta, in particolare, necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati a seguito del citato evento calamitoso, anche al fine di procedere ad eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio.

Dato atto, inoltre, che il suddetto Settore regionale, a seguito degli incontri effettuati con l'Amministrazione comunale di Valprato Soana, è addivenuto a condividere con quest'ultima la necessità di avviare le procedure per l'applicazione delle misure cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico vigente limitatamente alle aree interessate dal dissesto, per rendere la classificazione del dissesto e le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Dato atto, altresì, che il medesimo Settore "Geologico", anche sulla base degli elementi disponibili presso gli altri Settori regionali competenti in materia di difesa del suolo:

- ha condotto rilievi sul terreno, studi e approfondimenti in merito alle problematiche geologiche emerse a seguito del dissesto che ha interessato l'area a valle della Frazione Pianetto, in comune di Valprato Soana;

- sulla base di tali studi ha potuto individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche e valanghive emerse a seguito dell'evento calamitoso rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- tenuto conto dell'entità del fenomeno dissestivo, ha avviato le procedure per l'applicazione dei provvedimenti cautelari richiedendo al Comune di Valprato Soana, con nota n. 31551/2025 del 15 luglio 2025, il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis, comma 1;
- ha provveduto a elaborare un documento denominato "Relazione illustrativa", quale sintesi descrittiva del sopra citato evento calamitoso che ha interessato il territorio comunale; ha individuato, altresì, l'ambito territoriale di applicazione rappresentato in modalità cartografica e la tipologia degli interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi.

Preso atto che, a riscontro della citata nota n. 31551/2025 del 17 luglio 2025, il Comune di Valprato Soana ha trasmesso le proprie osservazioni con nota n. 3225 del 24 ottobre 2025 esprimendo parere favorevole alla proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 formulata dal Settore "Geologico".

Richiamato che:

- l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio anche attraverso eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*",
- il decreto legislativo n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di stabilire l'applicazione, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1 denominato "Relazione illustrativa", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle porzioni di territorio del Comune di Valprato Soana (TO) interessate dall'evento calamitoso del 16-17 aprile 2025, come definite, quale ambito territoriale di applicazione dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, nella cartografia di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore "Geologico", al Settore "Difesa del suolo" e al "Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al "Settore Urbanistica Piemonte Occidentale" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire al Comune di Valprato Soana la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e per procedere a eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

Relazione illustrativa

Le forti precipitazioni registrate nel corso dell'evento alluvionale del 16-17 aprile 2025, nevose al di sopra dei 1800-2000 m di quota, hanno favorito l'innescò di fenomeni valanghivi di neve bagnata, spesso fradicia (tecnicamente "*slush avalanche*"), che hanno raggiunto facilmente quote di fondovalle prive di neve grazie allo scorrimento della massa nevosa, favorito dall'elevato contenuto in acqua, anche su tratti a debole pendenza.

In Val Soana, nel Comune di Valprato, è stato rilevato il distacco di una valanga che ha superato i limiti storici noti, a valle della Fraz. di Pianetto, in sinistra idrografica del T. Soana; la valanga si è spinta fino ad addossarsi al muro perimetrale del cimitero e ha danneggiato pesantemente un condominio, rendendolo inagibile, fortunatamente disabitato in quella occasione.



Fig. 1 Edificio investito e danneggiato dalla valanga del 16-17 aprile 2025

La massa di neve fradicia staccatasi ha interessato l'intero spessore del manto nevoso su tutta l'estensione del bacino di alimentazione. La valanga nella zona di scorrimento ha, inoltre, eroso il terreno di copertura saturo d'acqua, inglobando una grande quantità di detrito nel deposito.

L'estensione della valanga, riportata nella cartografia delle valanghe allegata al PRGC con estensione della zona di deposito limitata alla base del versante, secondo le conoscenze storiche disponibili al 2023 al momento della redazione, è stata successivamente perimetrata nell'estensione raggiunta nell'evento del 16-17 aprile 2025 nel Sistema Informativo Valanghe di Arpa Piemonte.

Nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del territorio, allegata al PRGC vigente, risalente al 2023, l'area su cui sorge l'edificio in questione è stata attribuita alla classe di pericolosità IIIb3 (Eel – pericolosità molto elevata), per problematiche idrauliche legate al T. Soana.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, si rende necessario che il Comune di Valprato Soana provveda alla revisione del piano regolatore vigente, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio, anche attraverso un'eventuale rilocalizzazione dell'edificio a rischio.

29/10/2025

Perimetro area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari (linea rossa)





*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

- Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico antropico:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria limitatamente al solo mantenimento tecnico della sicurezza strutturale degli edifici;
 - demolizione senza ricostruzione.

Note

I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs. 31/01/2018, n. 1.